

(Guida riservata ai Quadri Sindacali UNISIN di Intesa Sanpaolo)

CONTRATTO MISTO

(Accordo firmato il 01/02/2017 "Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo")

I Contratti Misti sono stati introdotti in via sperimentale e sino al 31 dicembre 2018 (salvo proroghe e/o rinnovi).

Con il "Lavoro Misto" vengono attivati, in capo alla stessa persona, due contratti di lavoro paralleli che rimangono indipendenti l'uno dall'altro assoggettati alla loro specifica disciplina contrattuale.

In particolare il Lavoro Misto prevede:

- Un **CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO** part-time a tempo indeterminato, che ha natura di rapporto di base;
- Un **CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO** come consulente finanziario.

Per favorire tali inserimenti l'Azienda offrirà la possibilità a neolaureati o a personale comunque non iscritto all'Albo dei consulenti, di partecipare a stage extra-curricolari con specifici percorsi formativi finalizzati alla preparazione dell'esame per consulente finanziario.

Tale iniziativa formativa potrà essere erogata direttamente o indirettamente dall'Azienda e avrà una durata di circa 6 mesi. Lo stage permette inoltre di svolgere attività lavorativa che consente di acquisire i requisiti professionali previsti dalla normativa Mifid2.

Ai partecipanti saranno riconosciuti rimborsi e/o trattamenti economici specifici.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di lavoro di tipo subordinato è a tempo indeterminato, part-time di tipo verticale di 15 ore oppure di 22 ore e 30 minuti, articolato in 2 o 3 giorni lavorativi settimanali.

Al personale neoassunto verrà applicato il CCNL del Credito, con inquadramento nella 3° Area Professionale 1° Livello retributivo con applicazione del "Livello retributivo di Inserimento Professionale" - ai sensi dell'art.46 CCNL - che prevede una riduzione del 10% della voce stipendio per quattro anni dalla data di assunzione.

La riduzione di stipendio verrà compensata con un trattamento ad-personam pari all'11% della voce stipendio. Tale trattamento verrà a cessare in caso di eventuale trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

Il personale neoassunto con contratto misto beneficerà della normativa di secondo livello di Gruppo, in particolare:

- **Previdenza Complementare** - dopo il superamento del periodo di prova, potrà iscriversi al Fondo Pensione di Gruppo e beneficiare della contribuzione aziendale prevista dagli accordi di Gruppo tempo per tempo vigente (attualmente 3,5%);
- **Assistenza Sanitaria Integrativa** - potrà iscriversi al Fondo Sanitario Integrativo, con le regole vigenti sulle modalità e tempistiche di iscrizione (attualmente contributo aziendale annuo di euro 900,00);
- **Condizioni agevolate al personale** - saranno riconosciute le condizioni comuni a tutto il Gruppo.

Al lavoratore con contratto misto verrà assegnato il ruolo di “Gestore Privati” presso una Filiale Personal, con dipendenza gerarchica dal Direttore di Filiale.

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Parallelamente al contratto di lavoro subordinato part-time, al personale assunto con “contratto misto” verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo di consulente finanziario.

Tale personale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed essere iscritto all’Albo previsto dal Testo Unico della Finanza come modificato dalla Legge 208/2015.

Il contratto di consulente finanziario resterà assoggettato esclusivamente alla relativa disciplina legale e contrattuale e potrà essere stipulato come contratto di mandato o di agenzia, ai sensi degli artt. 1703 cc e seguenti ovvero agli artt. 1742 cc e seguenti. In fase applicativa l’Azienda ha deciso che il contratto di lavoro autonomo sarà stipulato come contratto di agenzia.

Il contratto di agenzia è un contratto con il quale una parte, detta “*agente*”, assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte, detta “*preponente*”, contro retribuzione, la conclusione di contratti di una zona determinata.

L’incarico di consulente abilitato all’offerta fuori sede sarà offerto per un periodo iniziale non superiore a due anni.

Non è consentito stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato con datori di lavoro direttamente o indirettamente in concorrenza con la Banca.

Il consulente finanziario:

- Si coordina con il Direttore di Area di riferimento e non è gerarchicamente sottoposto al Direttore della Filiale dove lavora come dipendente;
- Utilizza profilature informatiche distinte da quelle utilizzate per l’attività di lavoro dipendente e durante l’attività svolta in filiale non può accedere né operare con il profilo di consulente finanziario;
- Svolge l’incarico quale persona fisica senza avvalersi di collaboratori, con ampia autonomia, indipendenza e libertà di iniziativa, avvalendosi di mezzi propri;
- Svolge l’attività autonoma al di fuori dell’orario di servizio stabilito dal contratto di lavoro subordinato;
- Non può svolgere attività autonoma nei periodi di malattia/infortunio che intervengono nell’ambito del rapporto di lavoro di tipo subordinato;
- E’ compensato con provvigioni per gli affari conclusi nell’ambito dell’attività svolta fuori sede come consulente finanziario, oltre che per la parte esecutiva di tali operazioni, nonché per i clienti e masse acquisite.

Ogni attività svolta in filiale e ricompresa nell’ambito delle mansioni assegnate come lavoratore dipendente viene retribuita esclusivamente come lavoro subordinato, anche in caso di operazioni richieste, in filiale, da soggetti ricompresi nel suo portafoglio.

PROVVIGIONE DI AVVIAMENTO

È la provvigione relativa all’acquisizione di “nuovi clienti” che sarà quantificata sulla base della “Raccolta Netta” delle attività finanziarie acquisita dall’esterno del Gruppo Intesa Sanpaolo ed in essere entro il termine dell’8° mese intero di durata del contratto.

Si intendono come “nuovi clienti”:

- I clienti – identificati tramite codice fiscale - che non abbiano, né abbiano avuto negli ultimi 3 mesi, rapporti di conto corrente, carta superflash o libretto di risparmio con le Banche del Gruppo e che abbiano iniziato il rapporto con la Banca, per la prima volta, per tramite dell’Agente stesso nello svolgimento dell’attività promozionale di cui al contratto;
- Quei clienti che pur avendo rapporti attivi come meglio definiti nel precedente punto siano, d’intesa tra le parti, considerati nuovi clienti in conseguenza dell’apporto di nuove attività finanziarie da parte dell’Agente.

Il diritto alla provvigione di avviamento matura al termine del 16° mese di durata del contratto.

La provvigione sarà pari allo 0,75% della Raccolta Netta acquisita dall’Agente ed in essere al termine dell’8° mese di durata del contratto, al netto di eventuali deflussi di attività finanziarie sui Clienti di cui sopra, verificatisi tra il 9° ed il 16° mese.

All’Agente, per 11 mesi a partire dall’ 8° mese di durata del contratto, saranno erogati anticipi mensili sulla provvigione di avviamento soggetti a conguaglio alla fine del 16° mese.

PROVVIGIONE DI MANTENIMENTO

Sono le provvigioni relative all’attività di assistenza in materia finanziaria e commerciale effettuata a favore dei Clienti Assegnati all’Agente calcolate sulla base della redditività gestionale effettivamente generata dall’operatività del portafoglio gestito.

Per Clienti Assegnati all’Agente si intendono:

- I “nuovi clienti” come meglio specificato nel paragrafo provvigione di avviamento;
- I clienti che, pur già avendo rapporti attivi con le Banche del Gruppo, siano stati assegnati all’Agente direttamente dalla Banca.

Tale redditività è articolata nelle tre componenti di seguito indicate e calcolata applicando differenti percentuali sulla base della classe patrimoniale di appartenenza:

- **Upfront** - include commissione di sottoscrizione su fondi, gestioni patrimoniali, polizze, prodotti previdenziali, certificates, obbligazioni di terzi e intermediazione titoli;
- **Running** - include commissione di mantenimento su fondi, gestioni patrimoniali, polizze, prodotti previdenziali, custodia DA e il servizio di consulenza globale;
- **Altri servizi** - comprende i margini generati dai prodotti e/o servizi non direttamente legati a servizi di investimento (servizi, conti correnti, impieghi e raccolta) presenti nel portafoglio Clienti assegnati all’Agente.

Le percentuali **ipotizzate**, differenziate per classe patrimoniale di appartenenza, sono dettagliate nella tabella sotto riportata:

Classe patrimoniale (mln)	0 – 5	5 – 15	15 – 25	>25
Aliquota Upfront	25%	28%	31%	34%
Aliquota Running	30%	33%	36%	39%
Aliquota Altri Servizi	15%	18%	21%	24%

Per i primi 9 mesi di durata del contratto, al fine di facilitare l'avvio dell'attività dell'Agente, è garantito a quest'ultimo un minimo provvigionale concordato con l'azienda. Tale importo sarà quindi riconosciuto all'Agente anche nel caso in cui l'importo delle provvigioni di mantenimento effettivamente maturate dovesse risultare inferiore.

Il suddetto minimo garantito sarà corrisposto all'Agente mensilmente entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento.

PROVVIGIONI "PREMIALITÀ SUI COMPORTAMENTI"

Tale provvigione è riconosciuta nella misura ed al verificarsi delle condizioni [Kpi (Key Performance Indicator) di conformità] anno per anno comunicate dalla Banca con specifica lettera, che sarà consegnata all'Agente entro il primo trimestre di ciascun anno.

Nel caso in cui tutti i Kpi previsti raggiungono un valore pari o superiore a quello stabilito, verrà riconosciuta la provvigione "premialità sui comportamenti".

Riportiamo di seguito alcuni esempi di monitoraggio dei Kpi di conformità:

- che i clienti con contratto di consulenza abbiano un portafoglio adeguato al proprio profilo finanziario
- che non vi sia un alto tasso di recesso nella vendita delle polizze
- che siano stati fatti i corsi di formazione obbligatori (esempio: usura – trasparenza – D.lgs 231/2001 – Antiriciclaggio – IVASS – Market abuse)
-

La premialità sui comportamenti matura al 31 dicembre di ciascun anno e sarà corrisposta entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Con riferimento al primo anno di contratto l'Agente, ove si realizzino le condizioni di volta in volta indicate dalla banca, avrà diritto ad una maggiorazione del 5% del minimo garantito previsto per le provvigioni di mantenimento.

PROVVIGIONI PREMIALITÀ SULL'ACQUISIZIONE

A partire dal 12° mese di durata del presente contratto, verranno censiti e monitorati mese per mese i nuovi clienti acquisiti dall'Agente. Se il nuovo cliente resta nel portafoglio dell'Agente per i 12 mesi successivi all'acquisizione, al termine del 12° mese l'Agente matura il diritto ad una somma pari al 15% delle provvigioni di mantenimento maturate, con riferimento a tale nuovo cliente nell'anno solare precedente.

Detta somma sarà corrisposta all'Agente a titolo di premialità una tantum entro la fine del terzo mese successivo al mese di maturazione.

!!! ATTENZIONE !!!

Essendo il contratto autonomo stipulato tra la Banca e l'Agente, le condizioni economiche pattuite sopra riportate (provvigioni di mantenimento – premialità sui comportamenti e sulle acquisizioni) potrebbero differire in maniera anche significativa rispetto a quanto ipotizzato.

TUTELE

Il “contratto misto” prevede alcune tutele specifiche per la parte di lavoro autonomo:

- In considerazione dell’esistenza della copertura infortuni extraprofessionali relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale, l’azienda si farà carico della metà della franchigia tempo per tempo prevista dalla Compagnia assicuratrice per la liquidazione del sinistro occorso, a titolo di erogazione straordinaria;
- In caso di sospensione dell’attività di consulente finanziario dovuta a maternità o ad assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, a richiesta della lavoratrice/lavoratore, sarà corrisposto, per un massimo di 5 mesi, un anticipo sulle provvigioni pari al 20% mensile di quanto erogato nell’ultimo mese lavorato, da recuperare, a richiesta dell’azienda, alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DA PART-TIME A FULL-TIME

Trascorsi due anni, il lavoratore può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da part-time a tempo pieno, con contestuale cessazione del contratto di lavoro autonomo. In questo caso:

- L’Azienda propone entro 9 mesi dalla richiesta di trasformazione una posizione professionale all’interno della regione di assunzione o in regioni limitrofe, coerente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali;
- L’Assegnazione nella nuova sede di lavoro non sarà considerata trasferimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. E solo i trasferimenti individuali successivi a questa assegnazione saranno regolati dalla normativa ordinaria tempo per tempo vigente;
- Con la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da part-time a tempo pieno verrà meno il trattamento ad-personam pari all’11% della voce stipendio.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN “CONTRATTO MISTO” PER IL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE

Può essere richiesto da parte del personale in servizio che sia già iscritto all’albo professionale dei consulenti finanziari o che sia in possesso dei requisiti professionali utili per l’iscrizione, previa accettazione da parte dell’azienda e fino ad un massimo di 150 risorse, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in contratto misto.

In questo caso:

- Il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di 2 anni, alla scadenza dei quali cesserà il rapporto di lavoro autonomo ed il rapporto di lavoro dipendente proseguirà automaticamente a tempo pieno salvo che, entro il quarto mese antecedente la scadenza del termine, il dipendente manifesti la volontà di rinnovare il rapporto di lavoro a tempo parziale per un successivo biennio e l’Azienda confermi la propria volontà al rinnovo;
- Nel caso in cui il dipendente manifesti la volontà di rientrare a tempo pieno anticipatamente rispetto alla scadenza, la trasformazione del contratto potrà avvenire solo previo consenso dell’Azienda.

Lo schema della remunerazione ipotizzato per i colleghi che passeranno al lavoro misto prevede:

- Una retribuzione derivante dal rapporto di lavoro subordinato a part time pari al 40% della Retribuzione Annuale Lorda (RAL) oltre al Premio Variabile di Risultato (PVR) tempo per tempo stabilito dagli accordi aziendali;

- Provvigioni di mantenimento, per la parte autonoma, calcolate in funzione della tipologia di prodotto e classe patrimoniale. E' prevista inoltre la premialità sui comportamenti (+15%) intesa come presidio di adeguatezza del portafoglio dei clienti e della formazione obbligatoria. Oltre a quella sulle acquisizioni e ulteriori provvigioni di avviamento nel 1° anno (1,5% delle AFI).

Per la parte autonoma al collega saranno assegnati due portafogli per la gestione della clientela:

- Portafoglio A – nuovi clienti acquisiti dall'esterno;
- Portafoglio B – clienti assegnati dalla Banca.

Sul sito www.falcrifirenze.it è possibile scaricare l'accordo del 1° febbraio 2017.

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari e ricorda a tutti i colleghi che essendo UNISIN firmataria dell'accordo di gruppo del 1° febbraio 2017 ("Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile del Gruppo ISP"), può agire in rappresentanza per entrambi i contratti: subordinato e di lavoro autonomo.